Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 11 aprile 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1972, n. **1138**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. Regina e S. Scolastica vergine, nel comune di S. Benedetto Po.

N. 1138. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'ordinario diocesano di Mantova in data 25 febbraio 1968, integrato con postilla 29 febbraio 1968 e tre dichiarazioni rispettivamente del 25 febbraio e 28 ottobre 1968 e 1° marzo 1972, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. Regina e di Santa Scolastica vergine, in frazione Bardelle del comune di S. Benedetto Po (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 23. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1972, n. **1139**.

Autorizzazione all'Automobile club di Torino ad acquistare un immobile.

N. 1139. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Torino viene autorizzato ad acquistare in proprietà dai coniugi Edmondo Sobrero ed Adriana Paganini, per il prezzo di L. 45.212.868, una porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Torino alla via Giolitti n. 15, angolo via S. Francesco da Paola n. 20-22, costituita da un appartamento posto al quarto piano composto da un salone, quattro vani ed accessori vari, riportato nel nuovo catasto terreni coi mappali numeri 23, 24 e 51 del foglio n. 197; e nel nuovo catasto edilizio urbano iscritto alla partita 109750.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 31. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. **72**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Premio Cesare Zucchini ».

N. 72. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono approvate le modifiche apportate allo statuto della fondazione « Premio Cesare Zucchini » e deliberate dall'assemblea generale ordinaria e straordinaria della Cassa di risparmio di Bologna in data 12 aprile 1972.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 30. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **73**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Venezia ad acquistare un immobile.

N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Venezia viene autorizzata ad acquistare un complesso immobiliare sito in Venezia a Sestiere Dorsoduro, numeri civici 2105-*A*, 2105-*B* e 2137 distinti nel nuovo catasto edilizio urbano di Venezia con i mappali 2798 p. 2803, 2620, 70, 71, 73, 74, 77 p. dell'allegato A/4 al foglio n. 14 per il prezzo complessivo di L. 400.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 26. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 1973.

Regolamentazione per il conferimento dei premi « Penna d'oro » e « Libro d'oro ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1960 con il quale venivano stabilite le norme per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro »;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1968 con il quale venivano modificate le norme stesse;

Ritenuta l'opportunità di procedere al conferimento dei premi in questione a partire dall'anno 1968;

Ritenuta l'opportunità di giungere ad una nuova regolamentazione di tutta la materia;

Decreta:

Art. 1.

Sono annualmente conferiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri il premio della « Penna d'oro » ad uno scrittore che abbia particolarmente onorato la cultura italiana, ed il premio del « Libro d'oro » ad un editore che abbia contribuito alla diffusione della cultura.

Lo scrittore da premiare è scelto tra coloro che hanno onorato la cultura italiana nelle lettere e nelle discipline morali e scientifiche.

L'editore è scelto tra coloro che hanno contribuito in modo rilevante alla diffusione del libro e al progresso della cultura italiana.

Il premio della « Penna d'oro » è costituito da una penna in oro di valore artistico recante inciso il nome dello scrittore premiato e la data del conferimento e da un assegno di lire cinque milioni.

Il premio del « Libro d'oro » è costituito da un simbolico oggetto in oro di valore artistico recante inciso il nome dell'editore premiato e la data del conferimento.

Art. 2.

La designazione dello scrittore e dell'editore da premiare è fatta da una commissione presieduta da una eminente personalità della cultura, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta da:

il presidente dell'Accademia dei Lincei;

il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

il rettore di una Università italiana, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

tre professori universitari italiani, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

il presidente dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;

il presidente dell'Associazione italiana editori;

il presidente dell'Associazione librai italiani;

il presidente della Federazione nazionale della stampa italiana;

il presidente della Federazione italiana editori giornali;

uno scrittore insignito della « Penna d'oro », nominato dal presidente del Consiglio dei Ministri;

il direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha anche funzioni di segretario.

La commissione dura in carica tre anni.

Art. 3.

La commissione ha sede presso i Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione delibera sulle designazioni di cui all'art. 1 a maggioranza di voti con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Le designazioni degli scrittori ed editori premiandi debbono pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il premio da conferire.

Art. 4.

La commissione di cui all'art. 2 entro la data del 30 aprile 1973, provvederà anche a designare gli scrittori e gli editori da premiare per gli anni 1968, 1969, 1970, 1971.

Art. 5.

Le spese inerenti alle attività previste dal presente decreto gravano sul capitolo 2592 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l'anno finanziario 1973 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1973

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 151

(4380)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1973.

Norme per l'applicazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1966, contenente norme per l'applicazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili;

Decreta:

Art. 1.

Contrassegno

Il contrassegno di cui all'art. 1 della legge deve essere costituito da una targa rettangolare di alluminio avente le dimensioni di cm. 10 per 7 e lo spessore di mm. 1 ossidata anodicamente con fondo di colore rosso e le lettere di colore nero, non alterabili all'azione dei grassi, solventi o detergenti in genere.

Le parti metalliche in cui saranno apposte mediante punzonatura le indicazioni variabili per ciascuna macchina devono essere levigate e non colorate.

Tutte le indicazioni previste dall'art. 1 della legge, nonchè il nome del sovventore nei casi di cui all'art. 6 della legge saranno riportati nel contrassegno conforme al modello allegato *A*) al presente regolamento.

Il prezzo di vendita di ciascun contrassegno non potrà essere superiore a lire 200.

Art. 2.

Modalità di applicazione del contrassegno

Il contrassegno deve essere fissato al corpo principale della macchina con esclusione, in ogni caso, degli elementi mobili della macchina stessa e deve essere assicurato con quattro viti poste ai suoi angoli.

Le viti dovranno avere nella testa un foro trasversale attraverso il quale saranno collegate con un filo metallico, le cui estremità saranno fissate ad un piombo con impresso l'emblema dello Stato.

Il venditore o il locatore deve consegnare la macchina già munita del contrassegno, la cui applicazione è controllata dalla cancelleria del tribunale competente.

La stessa cancelleria deve provvedere all'applicazione del sigillo a piombo di cui al secondo comma.

Art. 3.

Distacco del contrassegno

Il distacco del contrassegno potrà essere effettuato soltanto dopo il pagamento eventualmente al sovventore dell'ultima cambiale, o rata, in caso di compravendita, oppure dopo il trasferimento della proprietà, nel caso di locazione con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà, previo il rilascio, in entrambi i casi, di un apposito certificato da parte della

cancelleria del tribunale presso il quale è stata registrata la vendita con eventuale sovvenzione o locazione, rilasciato su richiesta della parte interessata.

Art. 4.

Certificato di origine

Ogni macchina venduta, o locata, ai sensi della legge deve essere accompagnata da un certificato di origine conforme al modello allegato *B*) al presente regolamento.

Il certificato deve essere consegnato al compratore o locatario, che dovrà conservarlo fino al completo pagamento o al trasferimento della proprietà, nel caso di locazione con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà.

Copia autentica del certificato dovrà essere presentata alla cancelleria del tribunale unitamente agli atti costitutivi di privilegio, a corredo della richiesta di registrazione della vendita e sovvenzione o locazione, ai sensi della legge.

Art. 5.

Registro speciale

Le cancellerie dei tribunali terranno per l'applicazione della legge un apposito registro conforme al modello allegato *C*) al presente decreto.

Art. 6.

E' abrogato il decreto ministeriale 10 marzo 1966 indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

ALLEGATO *A*

CONTRASSEGNO
(Art. 1 della legge 28 novembre 1965, n. 1329)

Venditore . . . .

Sovventore . . . .

Locatore . . . .

Tipo della Macchina . . . .

. . . .

Matricola n. . . . .

Anno di fabbricazione . . . .

Tribunale . . . .

Registrata al n. . . . .

Ai sensi della legge n. 1329 del 28 novembre 1965.

Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il presente contrassegno è punito ai sensi dell'art. 469 del C.P.

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI ORIGINE

(Art. 2 della legge 28 novembre 1965, n 1329)

Venditore . . . .
Locatore . . . .
con sede in . . . . via . . . .
Compratore . . . .
Locatario . . . .
con sede in . . . . via . . . .
Denominazione della macchina oggetto del presente certificato: . . .
. . . .
. . . .
Tipo . . . .
Caratteristiche . . . .
Anno di fabbricazione . . . . .
Matricola n. . . . .
Ditta costruttrice . . . . . .

a) La macchina è stata venduta con contratto in data odierna . . con pagamento rateale al prezzo convenuto di lire . . di cui il . . . % corrispondenti a L . all'atto della stipulazione del contratto e la somma rimanente in numero rate scadenti al . . . . . di ogni . . .

Sul funzionamento della macchina il venditore offre una garanzia di anni . . per difetti di costruzione.

Per l'acquisto della macchina la somma di L è stata anticipata al compratore da . . . . . con sede in . . via . . . . e sarà restituita mediante . . rate . . . . scadenti al . . di ogni .

Altre clausole contrattuali: . . . . . .
. . . .
. . . .

b) La macchina viene ceduta in locazione con contratto in data odierna, contro corresponsione di un canone di affitto di L. . . . (annuali, mensili, ecc.) . . . con diritto di opzione del locatario, o con patto di trasferimento della proprietà della macchina per la quale, a tale scopo, è stato convenuto il prezzo di L. . .

Altre clausole contrattuali . . . .
. . . .
. . . .

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

ALLEGATO *C*

REGISTRO SPECIALE PER LE VENDITE, O LOCAZIONI, DI MACCHINE IN BASE ALLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1965, N 1329 (ART. 3)

Registrazione n . . .

Venditore . . . .
Sovventore . . . .
con sede in . . . . Via . . . . . .
Locatore . . . .
con sede in . . . . . . Via . .
Compratore . . . . .
Locatario . . .
con sede in . . . . Via . .
Denominazione della macchina . . . . . .
. . . .
Matricola n . Ditta costruttrice . . . . .
. . . .
Prezzo L . . di cui L all'atto della vendita
Contratto in data . .
Sovvenzione in data . per L . .
Atti costitutivi del privilegio . . . .
La macchina è installata nello stabilimento sito in .
Via . . . .
Altre annotazioni . . . .
. . . .

Scadenza delle rate o canone d'affitto	Importo L.	Data pagamento	Data del trasferimento della proprietà per la locazione	Annotazioni (Documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle rate o canoni)

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

(5051)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1973.

Approvazione di modificazioni alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni di responsabilità civile relativamente alla locazione di autovetture senza conducente e agli autotassametri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Viste le domande delle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, intese ad ottenere l'approvazione di alcune modificazioni alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1971 ed i successivi decreti relativi a varianti ed integrazioni, con cui sono state approvate le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per i vari tipi di rischi, per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri garantiti con assicurazione facoltativa;

Considerato che le modificazioni di cui alle predette domande, come da relazione tecnica ed altra documentazione presentata, sono rispondenti a criteri applicativi e di adeguamento tariffario in ordine a particolari esigenze;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati per ciascuna impresa, le seguenti modificazioni relative al settore I, parte seconda «Locazione di autovetture senza conducente (noleggio libero)» e al settore II «Autotassametri», della tariffa sottoposte dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, e concernenti in particolare:

a) per la locazionè di autovetture senza conducente (noleggio libero), le riduzioni delle percentuali per il calcolo dei premi previsti ai punti 1), 2) e 3);

b) per gli autotassametri, una franchigia fissa ed assoluta alle medesime condizioni valevoli per le autovetture.

Roma, addì 27 febbraio 1973

Il Ministro: FERRI

ALLEGATO

Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli per le quali si approvano le modificazioni alle condizioni generali di polizza e alle tariffe, di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1973.

Denominazione	Sede
1. L'Abeille Compagnia Italiana	Milano
2. Agricoltura Assicurazioni	Milano
3. Alleanza Securitas Esperia	Roma
4. Alpi	Milano
5. A.P.A.L.	Milano
6. Assicuratrice Edile	Milano
7. L'Assicuratrice Italiana	Milano
8. Le Assicurazioni d'Italia	Roma
9. Assicurazioni Generali	Roma
10. Ausonia	Milano
11. Banca Nazionale delle Comunicazioni	Roma
12. Cassa Generale di Assicurazioni	Milano
13. La Cattolica	Verona
14. Columbia	Roma
15. Comitas	Genova
16. Compagnia Centrale	Bologna
17. Compagnia di Firenze	Firenze
18. Compagnia di Genova	Milano
19. Compagnia di Milano	Milano
20. Compagnia Italiana di Sicurtà	Milano
21. Compagnia Latina	Milano
22. Compagnia Lombarda	Milano
23. Compagnia Meridionale	Napoli
24. Compagnie Riunite	Torino
25. Compagnia Tirrena	Roma
26. Compagnia Veneta	Padova
27. Concordia	Roma
28. Cosida	Napoli
29. Danubio	Roma
30. Il Duomo	Milano
31. L'Edera	Roma
32. F.A.T.A.	Roma
33. La Fiduciaria	Bologna
34. FIRS	Roma
35. La Fondiaria Incendio	Firenze
36. Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni - La Carnica	Tolmezzo
37. Globo	Roma
38. Intercontinentale Assicurazioni	Roma
39. Intereuropea	Roma
40. Istituto Italiano di Previdenza	Milano
41. Istituto Trentino Alto Adige	Trento
42. Italia Assicurazioni	Genova
43. Italiana Incendio e Rischi Diversi	Milano
44. L'Italica	Milano
45. Lavoro e Sicurtà	Milano
46. Levante	Genova
47. Liguria	Genova
48. Lloyd Adriatico	Trieste
49. Lloyd Europeo	Roma
50. Lloyd Internazionale	Roma
51. Lloyd Italico & L'Ancora	Genova
52. Maeci	Milano
53. MEIE Assicuratrice	Milano
54. Mercury	Bologna
55. La Minerva	Roma
56. La Nationale	Roma
57. Nationale Suisse	Milano
58. Norditalia Assicurazioni	Milano
59. La Pace	Milano
60. Padana Assicurazioni	Milano
61. La Peninsulare	Milano
62. La Piemontese	Torino
63. La Potenza	Roma
64. Preservatrice Assicurazioni	Roma
65. La Previdente	Milano
66. Previdenza e Sicurtà	Milano
67. Reale Mutua	Torino
68. Renana Assicurazioni	Bologna
69. Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano
70. S.A.I.	Torino
71. Salda Assicurazioni	Torino

Denominazione	Sede
72. S.A.P.A.	Milano
73. S.A.R.A.	Roma
74. Savoia	Milano
75. Secura Assipopolare	Roma
76. S.I.A.R C.A.	Milano
77. Sicurtà 1879	Segrate-Milano
78. S.I.D.A.	Roma
79. Società Navale	Genova
80. Toro Assicurazioni	Torino
81. Unione Euro Americana di Assicurazioni	Roma
82. Unione Subalpina di Assicurazioni	Torino
83. Unipol	Bologna
84. Universo	Bologna
85. Valpiave	Belluno
86. Vittoria Assicurazioni	Milano
87. Winterthur	Milano
88. Allianz	Milano
89. Ancienne Mutuelle Accidents	Milano
90. Anglo Elementar	Milano
91. Assurances Générales de France - I.A.R.T.	Roma
92. Les Assurances Nationales - I.A.R.D.	Roma
93. Commercial Union	Milano
94. La Federale	Milano
95. Helvetia	Milano
96. La Mannheim	Roma
97. Nazionale Svizzera	Milano
98. New Hampshire	Roma
99. The Nordstern	Milano
100. The Northern	Milano
101. Norwich Union Fire	Milano
102. The Prudential	Milano
103. Raiffeisen	Milano
104. The Reliance Insurance Company	Roma
105. Rhône Méditerranée	Genova
106. Royale Belge	Roma
107. The Seven Provinces	Genova
108. Sun	Genova
109. L'Union des Assurances de Paris - I.A.R.D	Genova
110. La Svizzera	Genova
111. Zurigo	Milano

Il Ministro: FERRI

(4344)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1973.

Riconoscimento di efficacia dei dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa adottati nei paranchi elettrici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti dall'anzidetto decreto;

Visto l'art. 176, primo comma, del citato decreto numero 547, concernente gli organi di avvolgimento delle funi o catene, il quale stabilisce che « gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure gli apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano: *a*) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni di uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa) »;

Ritenuto che le tecniche di costruzione dei paranchi elettrici affidano la funzione dell'anzidetto dispositivo di arresto automatico di fine corsa a particolari dispositivi a frizione;

Ritenuto, altresì, che dispositivi a frizione adottati in singoli paranchi sono stati già riconosciuti efficaci a norma dello anzidetto art. 395;

Ritenuta l'opportunità di emanare un decreto che consenta l'utilizzazione generalizzata, nei paranchi elettrici, di tali dispositivi a frizione, dopo che è stata accertata la loro efficienza;

Sentito il comitato per l'attuazione delle norme costituito in seno alla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'efficacia, a norma dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547(dei dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa, adottati nei paranchi elettrici.

Art. 2.

E' ammessa l'adozione dei dispositivi di cui all'art. 1, in luogo di quanto previsto dall'art. 176, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, alle seguenti condizioni:

a) i paranchi siano progettati e costruiti in modo da rispettare le disposizioni di sicurezza nelle condizioni di funzionamento dei dispositivi;

b) i prototipi di serie e non di serie dei paranchi siano preventivamente sottoposti a sperimentazione e collaudo da parte dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ed abbiano superato, con esito positivo, le prove relative all'efficienza dei dispositivi. Il possesso di questi requisiti è comprovato dallo apposito certificato rilasciato dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

c) siano riportati sui paranchi, in maniera indelebile e visibile, le indicazioni, comprendenti il numero del certificato, relative alle prove di cui alla lettera *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1973

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(4354)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1973.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1957, con il quale il dott. cav. lav. Giovanni Maria Vitelli fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Torino;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è sciolta.

Art. 2.

Il comm. Giovanni Panzini è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, in sostituzione del dottor cav. lav. Giovanni Maria Vitelli, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Torino, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(4552)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1973.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, con il quale è stato approvato il nuovo Statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1971 con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Vista la nota 19572/A in data 15 dicembre 1972 con la quale la Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio ha designato il dott. Domenico Angella in sostituzione del sig. Francesco Bonfardeci, membro del consiglio di amministrazione dell'Ente in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Domenico Angella è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio ed in sostituzione del sig. Francesco Bonfardeci, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4352)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1973.

Valore della mensa e dei generi in natura corrispondenti somministrati ai dipendenti da aziende di ogni settore ai fini degli assegni familiari in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa e dei generi in natura corrispondenti somministrati ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane operanti nella provincia di Reggio Emilia è determinato come segue:

L. 70 giornaliere per il 1° piatto;
L. 120 giornaliere per il 2° piatto.

Roma, addì 8 marzo 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(4351)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1973.

Approvazione di alcune tariffe complementari di assicurazioni sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna, intesa

ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe complementari di assicurazioni sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, l'esonero dal pagamento dei premi di un'assicurazione mista o di tipo misto;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, l'anticipata liquidazione del capitale assicurato con tariffe miste o di tipo misto che già prevedono l'esonero dal pagamento dei premi;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato qualora questa si verifichi entro un determinato periodo di tempo, da abbinare ad assicurazioni miste o di tipo misto che già prevedono l'esonero dal pagamento dei premi;

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi e per l'anticipato pagamento del capitale assicurato con forme miste o di tipo misto, in caso di invalidità totale o permanente;

Condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita temporanea, in caso di invalidità totale e permanente.

Roma, addì 8 marzo 1973

(4548) p. *Il Ministro*: TIBERI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Società idroelettrica Sersale », con sede in Sersale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 688775 in data 4 marzo 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della Società idroelettrica Sersale s.n.c., con sede in Sersale (Catanzaro);

Viste le note 10 gennaio e 26 giugno 1972, con la quale la Società idroelettrica Sersale ha trasmesso i dati relativi alla attività elettrica esplicata negli anni 1970 e 1971, dai quali risulta che l'impresa, nel biennio, ha acquistato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, energia elettrica per quantitativi rispettivamente di 104.440 kWh nel 1970 e di 47.720 kWh nel 1971;

Visti i motivi addotti dalla Società idroelettrica Sersale a giustificazione degli acquisti predetti, esposti nelle precitate note del 10 gennaio e del 26 giugno 1972, ed individuati nel funzionamento in parallelo dei propri impianti con quelli dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e nella saltuaria fermata della centrale di produzione per la esecuzione di lavori di riparazione;

Vista la nota in data 23 ottobre 1972, nella quale la Società idroelettrica Sersale ha fatto presente che la energia acquistata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica ha carattere di soccorso per le seguenti considerazioni:

che gli acquisti di energia effettuati nel 1970, pur riflettendo una annata idrologica di assoluta e rarissima eccezionalità, rappresentano il 6,14 % della produzione di energia elettrica dell'impresa, che è stata in grado di vendere all'Ente nazionale per l'energia elettrica il 65,72 % della propria produzione;

che nel 1971, con il ritorno alla normalità della situazione idrologica, la percentuale dell'energia elettrica acquistata, rispetto a quella prodotta, è stata del 2,76 %, mentre la percentuale dell'energia venduta all'Ente nazionale per l'energia elettrica si è mantenuta al livello elevato del 59,30 %;

che nel 1970, in concomitanza con l'annata di eccezionale siccità si è verificato un repentino incremento nei consumi dell'utenza, consumi stabilizzatisi poi nella percentuale del 30 % dell'energia prodotta;

Considerato che l'attività di produzione di energia elettrica della Società idroelettrica Sersale è caratterizzata da una produzione eccedente il fabbisogno aziendale nei mesi invernali e primaverili, produzione che si riduce progressivamente nei mesi estivi ed autunnali, in coincidenza con la magra del corso d'acqua che alimenta la centralina di produzione, tanto da raggiungere, nel corso di tali mesi, livelli inferiori al fabbisogno;

Considerato che tale andamento della produzione, verificatosi anche nel biennio 1970-1971, non appare determinato da annate idrologiche scarse, ma è un dato costante dell'impresa già ripetutosi nel triennio precedente;

Considerato che negli anni 1970 e 1971 i consumi dell'utenza servita dalla Società idroelettrica Sersale, come si rileva dai dati in possesso di questo Ministero, sono aumentati in misura costante, analogamente agli aumenti dei consumi degli anni precedenti;

Considerato che gli acquisti di energia elettrica effettuati nel biennio dall'impresa di cui trattasi risultano quasi esclusivamente avvenuti nei mesi estivi ed autunnali dei rispettivi anni e destinati a coprire la punta dei consumi giornalieri dell'utenza;

Considerato che, a tale scopo, è stato utilizzato il collegamento in parallelo esistente tra gli impianti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e quelli della Società idroelettrica Sersale, collegamento che consente agli impianti elettrici di quest'ultima di sopperire, istantaneamente, mediante prelievi dalla rete esterna, alle maggiori richieste di energia da parte dell'utenza nel caso in cui i suoi impianti di produzione non siano in grado di far fronte all'aumento della richiesta di energia eletttrica;

Considerato che le cessioni di energia elettrica di supero, diurna e notturna, all'Ente nazionale per l'energia eletttrica non hanno alcun rilievo ai fini della determinazione della natura e dei motivi degli acquisti effettuati dall'impresa per la distribuzione;

Considerato che il quadro dell'attività eletttrica della impresa come sopra deliberato non risulta modificato dalle saltuarie fermate della centrale di produzione per la esecuzione dei lavori di riparazione indicati dalla società;

Considerato che la Società idroelettrica Sersale ha ritenuto necessario stipulare con l'Ente nazionale per l'energia elettrica un contratto di fornitura di energia elettrica di integrazzione, con potenza impegnata di 50 kW e con decorrenza 1° marzo 1970;

Considerato che, in relazione a tale contratto, l'Ente nazionale per l'energia elettrica ha effettuato un sopralluogo in data 15 settembre 1971 agli impianti dell'impresa di cui trattasi, dal quale è risultato smontato uno dei due riduttori di corrente del sistema di misura dell'energia elettrica fornita dall'Ente nazionale alla società e che, per tener conto del corrispondente errore delle misure rilevate, l'Ente e l'impresa hanno convenuto di maggiorare del 50 % la lettera della potenza rilevata in kW 76 il 15 settembre 1971;

Considerato che l'Ente nazionale per l'energia elettrica ha proceduto alla fatturazione dei prelievi di energia elettrica effettuati dall'impresa in applicazione dell'accordo di cui sopra in aggiunta alle normali fatturazioni sicchè gli acquisti di energia elettrica per lo anno 1971 sono risultati superiori a quelli segnalati dall'impresa;

Considerato che gli acquisti di energia elettrica destinata alla distribuzione effettuati dalla Società idroelettrica Sersale nel biennio 1970-1971, essendo derminati da una causa permanente, sono dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica della Società idroelettrica Sersale; a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa della Società Idroelettrica Sersale s.n.c., con sede in Sersale (Catanzaro), rientra tre le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società idroelettrica Sersale s.n.c., con sede in Sersale (Catanzaro), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia eletttrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia restituzione alla Società idroelettrica Sersale s.n.c., con to del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla Società idroelettrica Sersale S.n.c., con sede in Sersale (Catanzaro), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro: FERRI

(4384)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Aggregazione dell'ambasciata di Corea alla cassa unica per gli assegni familiari, per il personale dipendente di nazionalità italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dall'ambasciata di Corea tendente ad ottenere, l'applicazione delle norme sugli assegni familiari al personale italiano dipendente;

Considerata l'opportunità di applicare la misura dei contributi e degli assegni secondo la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie professionali;

Decreta:

Al personale di nazionalità italiana dipendente dall'ambasciata di Corea è applicata a decorrere dal 1° dicembre 1971 la tabella *A*), con le modalità delle categorie professionali, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Roma, addì 10 marzo 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(4350)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di aprile 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di L. 150 miliardi.

Per detti buoni l'interesse annuo anticipato viene stabilito nella misura del 5,50%.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 aprile 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 208

(6110)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di aprile 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 345.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 aprile 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 209

(6111)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompensa sanitaria

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 dicembre 1972, su proposta del Ministro per la sanità, è stata conferita la medaglia d'argento « Ai benemeriti della salute pubblica » al maggiore medico s.p.e. della Marina militare dott. Domenico Della Gala.

(3674)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1973, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 380, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal comune di Massa avverso il decreto 23 luglio 1970 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale è stata autorizzata la S.p.a. Sorgenti Cristallo, titolare della concessione delle sorgenti di acqua minerale « Monte Tecchioni », in territorio del comune di Massa, ad occupare d'urgenza, per la durata di anni due, un appezzamento di terreno in comune di Massa di proprietà dei signori Venerio Lorenzetti, Stella Maggi, Francesca Manfredi e Giuseppina Bianchini, allo scopo di realizzare le opere di captazione e adduzione dell'acqua della sorgente « Cassia o Germanara ».

(3668)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1972, è stato respinto in quanto infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 26 ottobre 1969 dal sig. Giuseppe Tedesco avverso la deliberazione del consiglio direttivo dell'Automobile club di Agrigento n. 108 del 1° luglio 1969, relativa al provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti a seguito della soppressione del servizio di autoscuola gestito dall'ente.

(3691)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Canicattì (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 245.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5637)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Canaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.242.934 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5634)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973 il comune di Sarsina (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.932.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5595)

Autorizzazione al comune di Guardea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Guardea (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.645.106 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5596)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Carceri (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.318.670 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5597)

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Piacenza d'Adige (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.025.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5598)

Autorizzazione al comune di Castelbaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Castelbaldo (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.458.175 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5599)

Autorizzazione al comune di Spilamberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Spilamberto (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.141.675 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5600)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune Medolla (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.421.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5601)

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Piteglio (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.641.335 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 51.

(5602)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.110.368 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5603)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.630.870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5604)

Autorizzazione al comune di Ponte Buggianese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Ponte Buggianese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.746.030 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5605)

Autorizzazione al comune di Monsummano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Monsummano Terme (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 211.571.705 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5606)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Larciano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.648.125 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5607)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Marliana (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.446.725 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5608)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Agliana (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 287.275.220 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5609)

Autorizzazione al comune di Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Urbana (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.550.033 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5610)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Lubriano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.466.860 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5611)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Latera (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.694.399 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5612)

Autorizzazione al comune di Gradoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Gradoli (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.185.658 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5613)

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Calcata (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.572.215 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5614)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Radicofani (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.687.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5615)

Autorizzazione al comune di Colle di Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Colle di Val d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.177.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5616)

Autorizzazione al comune di Cetona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Cetona (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.260.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5617)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Magliolo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.476.113 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5618)

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Civitavecchia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 529.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5619)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Gaeta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5620)

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Ravanusa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 348.563.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5621)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Proceno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.412.455 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5622)

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Giarre (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 549.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5623)

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Termini Imerese (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 351.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5624)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Gravina in Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.154.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5625)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Bastiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.805.166 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5626)

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Zeri (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.251.105 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5627)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Montignoso (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 279.671.615 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5628)

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Fosdinovo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.309.460 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5629)

Autorizzazione al comune di Serravalle di Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972 il comune di Serravalle di Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.022.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5630)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.584.252 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5631)

Autorizzazione al comune di Vezzano Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Vezzano Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.931.625 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5632)

Autorizzazione al comune di Varese Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Varese Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.966.098 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5633)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973 il comune di Verghereto (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.679.725 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5594)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973 il comune di Granaglione (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.149.825 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5640)

Autorizzazione al comune di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Cento (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5636)

Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Baschi (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.448.947, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5593)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973 il comune di Solopaca (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.829.612 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5638)

Autorizzazione al comune di Castello D'Argile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973 il comune di Castello d'Argile (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.186.698 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5639)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973 il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5635)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 6 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	588,04	588,04	589,90	588,04	586 —	588,05	588,50	588,04	588,04	588,04
Dollaro canadese	587,75	587,75	589 —	587,75	585,50	587,75	588,35	587,75	587,75	587,75
Franco svizzero	181,695	181,695	181,90	181,695	180,75	181,65	181,75	181,695	181,69	181,69
Corona danese	94,84	94,84	94,90	94,84	92,50	94,84	94,94	94,84	94,84	94,84
Corona norvegese	99,58	99,58	99,70	99,58	97,10	99,55	99,55	99,58	99,58	99,58
Corona svedese	130,80	130,80	131 —	130,80	128,75	130,80	130,92	130,80	130,80	130,80
Fiorino olandese	200,07	200,07	200,50	200,07	199 —	200,05	213 —	200,07	200,07	200,07
Franco belga	14,692	14,692	14,70	14,692	14,57	14,68	14,70	14,692	14,69	14,69
Franco francese	129,55	129,55	130,15	129,55	128,50	129,50	129,70	129,55	129,55	129,55
Lira sterlina	1460,50	1460,50	1463 —	1460,50	1457 —	1460,50	1461,45	1460,50	1460,50	1460,50
Marco germanico	207,08	207,08	207,50	207,08	205,50	207,05	207,10	207,08	207,08	207,08
Scellino austriaco	28,47	28,47	28,55	28,47	27,77	28,45	28,48	28,47	28,47	28,47
Escudo portoghese	23,35	23,35	23,40	23,35	23 —	23,35	23,39	23,35	23,35	23,35
Peseta spagnola	10,14	10,14	10,11	10,14	9,85	10,15	10,145	10,14	10,14	10,14
Yen giapponese	2,2280	2,228	2,22	2,2280	2,19	2,22	2,23	2,2280	2,22	2,22

Media dei titoli del 6 aprile 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,20
» 2,50 % (Ricostruzione)	88,80
» 5 % (Ricostruzione)	97,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
» 5 % (Città di Trieste)	96,625
» 5 % (Beni esteri)	93,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,80
» 5,50 % » » 1968-83	93,975
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 5.50 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	588,27
Dollaro canadese	588,05
Franco svizzero	181,722
Corona danese	94,89
Corona norvegese	99,575
Corona svedese	130,86
Fiorino olandese	200,10
Franco belga	14,696
Franco francese	129,625
Lira sterlina	1460,975
Marco germanico	207,09
Scellino austriaco	28,475
Escudo portoghese	23,37
Peseta spagnola	10,142
Yen giapponese	2,229

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 18 agosto 1972 al 31 agosto 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento n. 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 2 novembre 1972, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 7253, numero della tariffa 11.01-G Statistica 25 (farina di grano saraceno) colonna VI, prelievo da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dal 18 agosto 1972 al 21 agosto 1972, leggere « 1.442,50 » anzichè « 1.422,50 ».

(3867)

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1972 al 31 ottobre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento n. 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 21 dicembre 1972, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 8275, numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni 11.01-C (I) (Farina d'orzo, ecc.), colonna IV, ammontare delle restituzioni del 6 ottobre 1972 al 12 ottobre 1972, leggere « 5,613 » anzichè « 5,614 ».

(3869)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Fratte Rosa e di Monte Grimano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito, con modificazioni, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Domenico Capotondi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fratte Rosa (Pesaro).

Il dott. Sebastiano Ciacci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte Grimano (Pesaro).

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1973

(3687) *Il Governatore*: CARLI

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Villanova del Ghebbo

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 21 gennaio 1973 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria, alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana di Villanova del Ghebbo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova del Ghebbo (Rovigo), disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 8 febbraio 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 22 febbraio 1972).

(3506)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi del comune di Grosseto

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 367 del 19 dicembre 1972 è stato approvato il piano degli insediamenti produttivi del comune di Grosseto con esclusione dell'area artigianale di Marina di Grosseto e con stralcio dei seguenti beni appartenenti al demanio pubblico:

1) alveo fosso Molla Vecchia, nella zona industriale nord (fogli di mappa numeri 61 e 62);

2) fosso Rigo della Lama nella zona industriale Braccagni, nonchè la particella 25 del foglio di mappa n. 6;

3) fosso Beveraggio, e particella 27 ad esso pertinente, nella zona artigianale di via Adda (foglio di mappa n. 73).

(3487)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Crevalcore

Con delibera della giunta regionale n. 1263, in data 23 dicembre 1972 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 177/302, nella seduta del 26 gennaio 1973), resa esecutiva con decreto n. 87, in data 17 febbraio 1973, del presidente della giunta regionale, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Crevalcore (Bologna), adottato con deliberazioni n. 142, del 29 settembre 1967, e n. 177, del 20 ottobre 1967.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini del sesto comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3628)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Granarolo dell'Emilia

Con delibera della giunta regionale n. 1267, in data 23 dicembre 1972 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 178/303, nella seduta del 26 gennaio 1973), resa esecutiva con decreto n. 88, in data 17 febbraio 1973, del presidente della giunta regionale, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna), adottato con deliberazione n. 69, del 30 luglio 1969.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3629)

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con delibera della giunta regionale n. 16, in data 5 gennaio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 243/329 nella seduta del 5 febbraio 1973), resa esecutiva con decreto n. 115, in data 20 febbraio 1973, del presidente della giunta regionale, è stata approvata la variante al piano regolatore generale relativa alla zona del nuovo centro di macellazione del comune di Ferrara, adottata con deliberazione n. 11502/71/13, in data 17 maggio 1971.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3677)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alla carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 6 aprile 1966, n 202;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1963, 14 marzo 1963 e 15 maggio 1963 di ripartizione dei posti tra i musei e gli orti botanici universitari;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1971, in corso di registrazione, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso relativo all'orto botanico della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali di Napoli che è risultato deserto;
Considerato che il concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di agraria dell'Univesità di Napoli e andato deserto per mancanza di concorrenti;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, a curatore in prova, nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari, presso i seguenti orti botanici:

Università di Modena: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali;

Università di Napoli: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali;

Università di Napoli: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di agraria;

Università di Parma: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso del diploma di laurea in scienze naturali o in scienze biologiche, ovvero in scienze agrarie o in scienze forestali.

Gli aspiranti non debbono avere superato l'età di 40 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione, salvo le elevazioni di tale limite previste dalle norme in vigore.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione a ciascuno dei concorsi indicati nel precedente art. 1, redatta su carta legale da L. 500 in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 del presente bando, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo — con il relativo numero di codice di avviamento postale — al quale si desidera che siano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissone di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità e, conseguentemente, l'inaccoglibilità della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Le commissioni esaminatrici saranno nominate e composte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317. Per le modalità di espletamento del concorso, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Prove d'esame e votazione

Le prove d'esame si svolgeranno presso le sedi universitarie cui si riferiscono i posti messi a concorso entro sei mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* e consisteranno in tre prove scritte vertenti su temi di botanica generale e sistematica e di fisiologia vegetale, ed in un colloquio sulle stesse discipline oggetto delle prove scritte e su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario di tali prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi, e nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sara determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti, dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e loro congiunti e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre gli appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei - Presentazione dei documenti per la nomina

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, formata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscano il godimento dei diritti predetti;

4) diploma originale o copia notarile del titolo di studio;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso. Per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra e per gli invalidi per servizio e per lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

In ogni caso nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare con marche da bollo da L. 500 sul primo foglio, ovvero foglio di congedo illimitato o copia autentica in bollo dello stesso. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva in bollo da L. 500.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500;

8) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza attestante eventualmente anche la condizione di capo di famiglia numerosa, per i coniugati ed i vedovi con prole.

Gli impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta da bollo da L. 500 dello stato matricolare con la indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Nomina dei vincitori

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami.

Dei risultati dei concorsi verrà data notizia sul Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1972

p. *Il Ministro:* ROMITA

Registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1972
Registro n. 90 Pubblica istruzione, foglio n. 216

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . cap. (1), chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore in prova presso . . . . . . dell'Università di . . . . . (2), nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito in data . . . . . . presso l'Università di . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato di-

chiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso .

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo: . . . . .
cap. .

Data, .

Firma .
Autenticazione della firma

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Indicare uno solo dei concorsi elencati nell'art. 1 del presente bando.

(3) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

(3696)

Concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'articolo 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera esecutiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, numero 380;

Visto il decreto ministeriale in data 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1971, registro n. 27, foglio n. 190, con il quale è stato indetto un concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli);

Considerato che deve farsi luogo alla riserva di un posto a norma della citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale in data 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1971, registro numero 27, foglio n. 190, è rettificato unicamente nel senso che i posti destinati al concorso riservato per titoli ed esami a tecnico esecutivo in prova (par. 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), sono tre, anzichè quattro.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti prescindendo dal limite di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25% del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intesa ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui **all'allegato *B***.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7/10 per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6/10 per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzioni universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, e che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1973
Registro n. 10 *Pubblica istruzione, foglio n.* 308

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . (*a*), nat . a . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per . . post . di tecnico in prova (ex coeff. 157) - carriera esecutiva - con assegnazione all'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), concorso indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1973, registro n. 10, foglio n. 308, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . del .

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat destituit o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . .,

. sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt . . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data .

Firma (*i*)

(*a*) cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) in caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) in caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, zione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) la firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Pratica d'officina; uso e conoscenza delle principali macchine utensili.

Cenni sul funzionamento e sulla meccanica degli strumenti astronomici.

Elementi di fotografia e di ottica.

(3693)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1973-74

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato col decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, concernente le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172 e 22 maggio 1969, n. 240, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1973-74 un pubblico concorso per esami per l'ammissione di trenta allievi al primo anno del 73° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) una visita medica, comprensiva degli esami specialistici;
b) una prova scritta di cultura generale;
c) un tirocinio preliminare;
d) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della guardia di finanza.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI NON PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi che:

a) siano nati dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1955;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1972-1973 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;

diploma di abilitazione magistrale.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti;

e) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

g) non siano stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

h) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al Comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo — esclusi i sottufficiali — devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella del genitore o del legale rappresentante) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

f) distretto militare di appartenenza;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) indirizzo proprio e della famiglia;

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il Comando generale della guardia di finanza, richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni sul conto dei concorrenti.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal Comando generale;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 6.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

a) alla data del 31 dicembre 1973 non abbiano superato il 30° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1972-1973 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

e) non siano stati già rinviati o espulsi dall'Accademia del Corpo;

f) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per precedenti disciplinari e di servizio;

g) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito agli accertamenti stabiliti dal successivo art. 15.

Art. 7.

Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda redatta su carta da bollo diretta e inoltrata al Comando generale della guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipende.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) gli eventuali procedimenti penali pendenti;

c) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

d) il comando cui è in forza;

e) l'indirizzo della famiglia.

Il comando che, ai sensi del primo comma riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente la attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, a mezzo radio o telegraficamente, il Comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

1) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali, intellettuali e di carattere, di avviarsi a conseguire la nomina ad ufficiale;

2) degli originali (sezione zona) del foglio matricolare e della cartella personale mod. 168 del concorrente.

Art. 8.

Istruttoria della domanda

Il comandante dell'Accademia per i sottufficiali in forza all'Accademia stessa, il comandante delle scuole per i sottufficiali dei reparti dipendenti, i comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, il comandante del nucleo centrale pt per i sottufficiali del nucleo medesimo ed il capo di stato maggiore per i sottufficiali in servizio al Comando generale, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al Comando generale al quale faranno tenere, subito dopo, le informazioni che avranno assunto conformemente a quanto previsto alla lettera *a*) del precedente art. 5.

Art. 9.

Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 10.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono il giudizio di idoneità alla visita medica di cui al successivo art. 15, lettera *a*), dovranno presentare o far pervenire direttamente al Comando generale della guardia di finanza, a pena di esclusione dal concorso, entro venti giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, i seguenti documenti:

a) atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;

b) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato del l'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

c) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

d) i certificati rilasciati dalel competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio;
gli orfani dei caduti sul lavoro;
i figli degli invalidi di guerra;
i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella guardia di finanza per non meno di un anno.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli suindicati è determinata dall'età.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

f) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

g) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

h) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

i) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dai casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

l) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievo;

m) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 1974. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 1974, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle università.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *c*), *f*), *g*), *h*) ed *i*), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *e*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Per i cittadini italiani, profughi dalla Libia, i termini del presente articolo sono prorogati a tre mesi.

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 11.

Art. 13.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica ovvero per l'esame scritto o per le prove orali ovvero per l'inizio del tirocinio preliminare, sarà eliminato dal concorso.

Art. 14.

Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 15.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 11, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici, presso l'Accademia della guardia di finanza;

b) tirocinio preliminare, comprensivo di esercitazioni militari e di educazione fisica e di esame psicotecnico, di cui al successivo art. 23 per gli aspiranti che abbiano superato la prova scritta.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o che durante la frequenza del tirocinio preliminare manifestano gravi deficienze morali e di carattere ovvero inadattamento alla vita militare o che al termine del periodo di tirocinio stesso non abbiano dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 16.

Requisiti fisio-psichici

La sottocommissione incaricata dell'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti, tenuto presente che è suo compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovrà accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben disimpegnare il servizio di istituto.

I candidati devono avere:

statura non inferiore a m. 1,65;
visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stimgatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;
oftalmico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
esame dell'urina;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue.

Art. 17.

Adempimenti della sottocommissione

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettere *a*) e *b*), l'apposita sottocommissione compilerà per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente articolo 15, lettera *a*).

Art. 19.

Data della prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 4 settembre 1973. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 12 e 15, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nel primo comma del presente articolo, entro le ore 8.

Art. 20.

Preparazione dei temi per la prova scritta

La sottocommissione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta, prepara tre temi, che saranno chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario.

All'ora stabilita il presidente della sottocommissione suddetta fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare la prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *c*) del precedente art. 11.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione alla frequenza del tirocinio preliminare i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Tirocinio preliminare

Il tirocinio preliminare di esperimento, che avrà la durata di trenta giorni, si svolgerà presso l'Accademia e comprenderà:

lezioni sulle materie e sugli argomenti delle prove orali di concorso;

lezioni sui regolamenti militari, esercitazioni militari e di educazione fisica che forniranno elementi di giudizio sulle attitudini militare e professionale necessarie per seguire i corsi dell'Accademia;

esame psicotecnico consistente nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratteriologiche della personalità.

I candidati che abbiano superato il tirocinio predetto, saranno ammessi a sostenere le prove orali di cui al successivo art. 26.

Art. 24.

Aspiranti non provenienti dai militari del Corpo

Dalla data di inizio del tirocinio, gli aspiranti non appartenenti al Corpo sono arruolati in qualità di allievi finanzieri con la ferma di anni tre, di cui possono chiedere il proscioglimento qualora non siano ammessi all'Accademia.

Art. 25.

Aspiranti provenienti dai militari del Corpo

Gli aspiranti già in servizio nella guardia di finanza, saranno destinati al comando dell'Accademia per la durata del tirocinio. Durante tale periodo saranno esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli altri allievi.

Art. 26.

Prove orali

Le prove orali consisteranno in :

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Art. 27.

Valutazione delle prove orali

Gli esami orali avranno luogo a Roma. davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *c*), nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 28.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 29.

Amissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 28 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Art. 30

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono ritenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795 - art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI ALLIEVI VINCITORI DEL CONCORSO

Art. 31.

Allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza sarà corrisposto un assegno giornaliero d'importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria.

La corresponsione dell'assegno sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale della guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 55.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 45.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 15.000 ciascuna.

Art. 32.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante l'intera periodo di frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza competono gli assegni del grado rivestito all'atto della ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1973.

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1973
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 19

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
per i giovani non provenienti dai sottufficiali
(in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . nato a . . . . . il . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . in via . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di trenta allievi al 73° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) . .;

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . o ufficio leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4). . . .;

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . provincia di . . via . . . n. .

Data . . . . . .

Controfirma (6) . .   *Il candidato* . . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7)

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportati.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'Ente: Ministero, accademia, reggimento, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta: impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(6) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE

(Prova scritta)

STORIA

(Prova orale)

Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nei secoli XVIII e XIX. L'illuminismo ed il romanticismo.

Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

La Restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21. I Balcani e l'indipendenza della Grecia.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri Stati italiani.

Rivolgimenti politici in Europa e in Italia nel 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo; le altre correnti moderate.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il decennio di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856). La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economico sociali. La terza guerra di indipendenza. Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale.

Il consolidamento e l'estensione dell'impero britannico. L'impero francese. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e l'unità germanica. La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878). Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914: lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo di Giolitti e la impresa libica. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondiale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali.

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica italiana.

Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

GEOGRAFIA

(Prova orale)

Geografia generale e fisica.

La geografia: suddivisioni e relazioni con altre scienze.

Il globo terrestre: forma e dimensioni. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e di riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.

Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Distribuzione generale delle terre e delle acque sul globo. Rilievo e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche. Acque oceaniche: composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti del mare. Acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sotterranee. Azioni delle acque correnti.

Atmosfera. Elementi e fattori del clima. Pressione e movimenti dell'atmosfera; i venti. Umidità e precipitazioni.

Elementi di geografia biologica ed antropica. Geografia economica.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni vegetali e rispettivo popolamento animale.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

L'Italia.

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.

Mari e coste. Idrografia.

Basi geografiche dell'ambiente economico. Produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa e contingenti extra-europei.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica delle Regioni confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dei Continenti extraeuropei (Africa, America, Asia, Oceania).

MATEMATICA

(Prova orale)

Aritmetica ed algebra.

Proporzioni fra numeri. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa. Ripartizione composta. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso, e del 3 composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio.

Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio x-a.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Equazioni di 2° grado o riducibili al 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado.

Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.

Funzioni di una variabile. Rappresentazione grafica di una funzione: equazione della retta, della parabola, dell'iperbole.

Geometria.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

Matematica finanziaria e attuariale.

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata; media geometrica.

Annualità. Ammortamento finanziario.

Calcolo combinatorio. Probabilità.

Trigonometria.

Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° - 60° 45° - 18°).

Formule di addizione, di duplicazione e bisezione degli archi.

Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

TESI DELLE PROVE ORALI

I. — *Storia:*

1. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel XVIII e XIX secolo. L'illuminismo ed il romanticismo.

Rivolgimenti politici in Europa nel 1830-31, con particolare riguardo a quelli italiani.

Consolidamento ed estensione dell'impero britannico nel XIX secolo.

Il governo di Giolitti e l'impresa libica.

La proclamazione della Repubblica italiana. Principi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.

2. Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli altri Stati italiani dopo i moti del 1848.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze.

Realizzazioni comunitarie in Europa.

3. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

L'impero francese nella seconda metà del XIX secolo. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e l'unità germanica.

La rivoluzione russa del 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.

I Balcani e l'indipendenza della Grecia. La questione di Oriente fino al Congresso di Parigi (1856).

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.

La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

5. L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39).

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. I moti mazziniani.

Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale e la legge delle guarentigie.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale.

6. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La Carboneria e i moti carbonari.

La prima guerra d'indipendenza italiana.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La Triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.

La questione sociale nel secolo XIX.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

7. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo; le altre correnti moderate.

La terza guerra d'indipendenza italiana.

L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e la loro ascesa al rango di grande potenza.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45) La proclamazione della Repubblica italiana.

8. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale nei secoli XVIII e XIX. L'illuminismo ed il romanticismo.

Riforme e statuti negli Stati italiani. Pio IX.

Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.

Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.

Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e struttura del nuovo Stato democratico.

9. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.

La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878).

L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-39).

10. Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.

L'Italia dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale Realizzazioni comunitarie in Europa.

II. — *Geografia*:

1. Suddivisione della geografia e sue relazioni con altre scienze. Forma e dimensioni del globo terrestre.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni di vegetali e rispettivo popolamento animale.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

3. Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche, carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America settentrionale.

4. Distribuzione delle terre sul globo. Rilievo e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.

Mari, coste e idrografia d'Italia.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Africa.

5. Distribuzione delle acque sul globo. Le acque oceaniche: composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti del mare.

Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America centrale.

6. Le acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sottomarine. Azione delle acque correnti.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

L'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole e industrie principali.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America meridionale.

7. L'atmosfera. Gli elementi e i fattori del clima. Pressione e movimento dell'atmosfera; i venti. Umidità e precipitazioni.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

8. Forma e dimensioni del globo terrestre. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misure del tempo e calendari.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

L'ambiente economico dell'Italia: commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.

9. Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche, carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

Mari, coste e idrografia d'Italia.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Asia.

10. Distribuzione generale delle terre e delle acque sul globo. Il rilievo e le sue varie forme. Le acque oceaniche e continentali.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino e appenninico.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica del continente australiano, della Nuova Zelanda e degli arcipelaghi minori del Pacifico.

III. — *Matematica*:

1. Esercizi sulle proporzioni.

Operazioni con monomi e polinomi.

Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.

Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

2. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.

Scomposizione in fattori.

Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.

Formule di addizione degli archi.

3. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso.

Potenza di un binomio.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.

Annualità. Ammortamento finanziario.

Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.

4. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.

Operazioni con monomi e polinomi.

Funzione di una variabile. Equazione della retta e sua rappresentazione grafica.

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.

Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° - 60° 45° - 18°).

5. Regola di ripartizione composta.

Operazioni su radicali.

Equazioni di 2° grado. Problemi di 2° grado.

Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.

Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

6. Problemi del 3 composto.

Scomposizione in fattori.

Funzione di una variabile. Equazione dell'iperbole e sua rappresentazione grafica.

Aree del cerchio e delle sue parti.

Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).
7. Esercizi sulle proporzioni.
Divisibilità per il binomio x-a.
Funzione di una variabile. Equazione della parabola e sua rappresentazione grafica.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Relazioni fra le fnzioni circolari. Archi particolari (30° - 60° 45° - 18°).
8. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni cono monomi e polinomi.
Potenze con esponente razionale. Logaritmi.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Formule di addizione degli archi.
9 Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.
10. Problemi del 3 semplice e del 3 composto.
Operazioni su radicali.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Interesse semplice e composto.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

(4279) *Il Ministro*: VALSECCHI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di agenti di cambio presso la borsa valori di Roma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 231, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 stesso mese, registro n. 46 Tesoro, foglio n. 142 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;
Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati Agenti di cambio presso la borsa valori di Roma, i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Tana dott. Enzo;
2) Lapis dott. Alberto;
3) Censi dott. Ludovico;
4) Vassallo dott. Riccardo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1973

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 108

(4809)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso per il posto vacante di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine e Fusignano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2689 in data 19 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1973, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso bandito con decreto n. 4305 del 10 novembre 1970 per il conferimento del posto vacante di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine, Russi e Fusignano;
Visto il decreto n. 418 in data 21 febbraio 1973, relativo al distacco del comune di Russi dal succitato consorzio;
Vista la nota n. 61.1/310 in data 31 gennaio 1973, con la quale l'Assessorato alla sanità della regione Emilia-Romagna comunica che al dott. Sebastiano Burgio, presidente della commissione giudicatrice di cui avanti, è stato revocato il comando presso la regione Emilia-Romagna, e segnata per la sua sostituzione il dott. Alfonso Amorese, del comitato di controllo sugli atti delle provincie;
Ritenuto di dover procedere a parziale modifica del decreto n. 2689 del 19 ottobre 1972;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 13 ottobre 1963;
Visto il regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934;

Decreta:

Il dott. Alfonso Amorese, del comitato di controllo sugli atti delle provincie, è nominato, in sostituzione del dott. Sebastiano Burgio, presidente della commissione giudicatrice del concorso per il posto vacante di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine e Fusignano.

Rimangono invariati i nominativi dei componenti e del segretario della commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Ravenna, dell'ufficio del medico provinciale di Ravenna e dei comuni di Bagnacavallo, Alfonsine e Fusignano.

Ravenna, addì 21 febbraio 1973.

Il medico provinciale: MAULUCCI

(3624)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo di Fabriano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3128 del 15 ottobre 1971 con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Fabriano;
Visto il decreto n. 986 del 26 luglio 1972 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso in oggetto;
Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti della commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso di cui trattasi:

Ottaviani Ugo . . . . punti 146,131
Pasqualini Camillo . . . . punti 142,975

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Ancona, 19 febbraio 1973

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 493 del 19 febbraio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 3128 del 15 ottobre 1971 per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Fabriano;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ottaviani Ugo è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale capo di Fabriano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Ancona, 19 febbraio 1973

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(3625)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 luglio 1972, n. **142.**

Nuovo regolamento per il funzionamento dei comitati zonali di sviluppo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 21 *dicembre* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Viste la legge 11 giugno 1962, n. 588, e la legge regionale 11 luglio 1962, n. 7;

Visto il proprio decreto 17 novembre 1964, n. 42, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1964 - registro n. 1 Atti di Governo, foglio 28, di approvazione del regolamento per il funzionamento dei comitati zonali di sviluppo, di cui all'art. 11 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla emanazione di un nuovo testo del regolamento per il funzionamento dei comitati zonali di sviluppo, in sostituzione di quello anzidetto;

Su proposta dell'assessore regionale alla rinascita, bilancio ed urbanistica;

Sentito l'assessore regionale agli enti locali, personale e affari generali;

Vista la deliberazione adottata dalla giunta regionale in seduta del 20 giugno 1972;

Decreta:

Il regolamento per il funzionamento dei comitati zonali di sviluppo, approvato con decreto del presidente della giunta 17 novembre 1964, n. 42, è sostituito dal seguente:

Art. 1.
Sede del comitato zonale di sviluppo

Il comitato di sviluppo ha sede nel comune capoluogo di zona.

Art. 2.
Organi del comitato

Gli organi del comitato sono il presidente e l'assemblea.

Art. 3.
Compiti del presidente

Il presidente convoca l'assemblea e ne dirige i lavori; predispone, sulla base delle segnalazioni, delle proposte e dei suggerimenti pervenutigli, o sulla base di indagini, il materiale utile per l'attività dell'assemblea; stende le conclusioni in forma di proposta, segnalazione o suggerimento e le fa pervenire all'assessore di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

In caso di impedimento o di assenza del presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal secondo esperto di cui alla lettera «d» dell'art. 11 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Art. 4.
Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente, in via ordinaria, mediante avviso, con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviare ai singoli membri ed all'assessore di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

Nell'avviso dovranno essere indicate la data e l'ora per la seconda convocazione.

L'assemblea potrà anche essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti; la richiesta dovrà essere indirizzata al presidente e dovrà, pena la nullità, contenere gli argomenti specifici che si intende sottoporre all'esame dell'assemblea.

Il presidente è tenuto a riunire l'assemblea in via straordinaria entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, inviando gli avvisi di convocazione, con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, ai singoli membri ed all'assessore di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Anche nell'avviso di cui al precedente comma dovranno essere indicate la data e l'ora per la seconda convocazione.

In caso di urgenza, i termini di cui al comma 1 e 4 del presente articolo sono ridotti a tre giorni e l'avviso di convocazione è fatto con telegramma.

L'assemblea potrà, inoltre, essere convocata dall'assessore di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, sia in via ordinaria che in via straordinaria.

Art. 5.
Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è costituita validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti il comitato zonale e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi; qualora si tratti di deliberare sul conferimento di cariche nel comitato o di incarichi di rappresentanza del comitato, è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei presenti mediante votazione per alzata di mano o mediante votazione segreta quando riguardino il conferimento di cariche nel comitato.

Art. 6.
Sottocomitati di zona

Per lo studio di problemi particolari della zona possono essere istituiti, su deliberazione dell'assemblea, appositi sottocomitati, in numero non superiore a cinque per ciascun comitato, che eleggeranno, nel loro ambito, con le modalità di cui all'art. 5, il rispettivo presidente.

Le riunioni dei sottocomitati sono convocate dai presidenti dei sottocomitati medesimi e non potranno superare, per ciascuno di essi, il numero preventivamente deliberato dall'assemblea.

Le conclusioni cui addiverrà il sottocomitato, dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea del comitato di zona prima di essere trasmesse all'assessore di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Art. 7.
Segretario dell'assemblea

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, segretario del comitato zonale riunito in assemblea può essere o un funzionario dell'amministrazione provinciale o, in sua assenza, il segretario del comune capoluogo di zona.

Art. 8.
Assistenza tecnica agli organi del comitato

Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, il presidente, ove se ne presenti la necessità, può avvalersi, previa autorizzazione dell'assessore di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, dell'assistenza degli esperti previsti nel piano e nei programmi per l'adempimento dei compiti stabiliti nell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Art. 9.
Studi particolari

Le iniziative di cui alla lettera « d » dell'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, una volta approvate dall'assemblea, prima di essere mandate ad effetto, dovranno essere comunicate dall'assessore di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'assunzione degli oneri relativi, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 19 della stessa legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma precedente, i membri del comitato potranno effettuare viaggi di studio in Italia ed all'estero. Tali viaggi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'assessore di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, sulla base di un programma e di un preventivo di spesa.

All'assessore di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, è riservata la facoltà di anticipare al presidente del comitato od al secondo esperto, mediante accreditamento sul conto corrente di cui all'art. 10, le somme occorrenti per la loro effettuazione.

Delle spese sostenute dovrà essere presentato rendiconto all'assessore di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, entro sessanta giorni dal compimento del viaggio.

Il comitato zonale può conferire ad estranei qualificati incarichi per lo studio di particolari problemi interessanti la zona, previa autorizzazione dell'assessore di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Art. 10.
Spese generali

Per l'occorrenze relative alle spese di funzionamento dei Comitati, è istituito un fondo da porsi a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

L'ammontare del fondo da assegnarsi a ciascun comitato verrà fissato con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Il fondo è gestito dal presidente pro-tempore di ciascun comitato zonale, o, in caso di sua assenza o legittimo impedimento, dal secondo esperto, ed è alimentato da un acconto iniziale e da successive assegnazioni che saranno effettuate a presentazione dei rendiconti delle spese sostenute.

I fondi saranno depositati su un conto corrente postale (o bancario), da intestare al presidente del comitato zonale ed al secondo esperto, per « Spese di funzionamento del comitato ».

Il rendiconto sarà inviato all'assessore di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, ogni sei mesi, firmato dal presidente del comitato e, nel caso che abbia effettuato spese, dal secondo esperto. Ad esso saranno allegati i titoli di spesa in originale.

Il predetto rendiconto sarà trasmesso alla ragioneria regionale vistato dall'assessore di cui al comma precedente.

Art. 11.
Indennità e rimborsi ai membri del comitato e dei sottocomitati

Ai membri ed ai segretari dei comitati zonali, nonchè ai membri dei relativi sottocomitati, competono i compensi previsti dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12.

Art. 12.
Imputazione delle spese

Le spese di cui al presente regolamento graveranno sul capitolo 16906 del bilancio regionale 1972 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 7 luglio 1972.

SPANO

Registrato alla Corte dei conti, delegazione per la Regione Sarda, addì 1° dicembre 1972, registro atti Governo n. 1, foglio 28. DI MEO.

(678)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.